



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio Prouinciale seco[n]do de Milano, p lo quale si statuisce il modo, con quale si deuranno recuperar le spese fatte, ò che si faranno ne' migliorame[n]ti de' beni Ecclesiastici ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

to, ouero in qual si voglia modo, anco p
donatione di supposita persona gli sarà
no peruenute alle mani; & di poi harà
ottenuta l'assoluzione dal Santiss. Signor
nostro Pontefice Romano.

E se sarà patrone della medesima Chie
sa, sia subito oltre alle pene, priuo anco
del ius patronato.

Et il Chierico, che sarà stato fabricato
re di questo scelerato inganno, & di ta
le vsurpatione, ò ne sarà stato consentie
te, sottogiaccia alle medesime pene; &
di più reiti priuato d'ogni sorte di bene
ficio, & anco dopò l'intiera sodisfattio
ne, & assoluzione si sospenda dall'esecu
tione de suoi ordini ad arbitrio del suo
Ordinario.

Quella parte della Bolla in Coena Do
mini spettante à questo proposito.

E Scommunicamo ancora & anathe
matizamo quelli, che vsurpano, ò
sottraheno le giurisdictioni, ò frutti, red
diti, & prouenti appartenenti à perso
ne Ecclesiastiche p ragioni di Chiese,
Monasteri, & altri beneficij Ecclesiasti
ci, & per loro ottenuti, ouero per qual
si voglia occasione ò cause senza espres
sa licenza del Pontefice Romano le se
questrano; ouero, che senza simile spe
ciale, & espresa licenza del Pontefice
Romano impongono collette, decime,
taglie, prestanze, & altri pesi alli Chie
rici, Prelati, & altre persone Ecclesiasti
che, ò à i loro beni, ò delle Chiese, Mo
nasteri, & altri beneficij Ecclesiastici, &
à i frutti, redditi, & proueti di quelli, &
con diuersi esquisiti modi le riscuotono,
ouèr le accettano, da chi gliele dà & cõ
cede spontaneamente.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secõdo de
Milano, p'lo quale si statuisce il modo,
con quale si deiranno recuperare le spe
se fatte, ò che si faranno ne' migliorame
ti de' beni Ecclesiastici condotti ad af
fitto, tradotto in volgar per ordine del
medemo Concilio: si deue publicare il
primo giorno di Maggio.

Carlo Cardinale Borromeo Arcie
scouo di Milano.

DAL L'VSO & lunga prattica ma
nifestamente si vede, quato per il
più sia di danno alle Chiese quello affit
to, che sino à vn certo tempo si suol fa
re di beni Ecclesiastici, cõ patti tali, che
possono essere migliorati, & bene spes
so anco con patto, che le spese in essi fat
te non possono essere ricuperate, eccetto
in fine dell'affitto, & in oltre che li con
duttori non debbano esser leuati di pos
sesso, se non saranno rimborsati di tut
to quello, che haranno speso in bonifica
tione di essi. Però noi prouededo all'vtilità
delle Chiese, & volendo rimediare
à questa cosa, dalla quale si cagiona così
gran dano, & incommodo ad esse Chie
se, determiniamo in questa maniera.

Qualunque fitto nell'auenire si farà di
beni Ecclesiastici, con patto che possono
essere bonificati, & che quel tato, che si
sarà speso in restaurargli & migliorar
li, habbia da pagarsi al conduttore; que
sto patto di locatione non dia facultà
di poter in qual si voglia edificio fare
spese vtili, eccetto quelle, che non ecceda
no maggior somma, che quella sia,
quale il conduttore possa ricuperare ri
tenendosi ogni anno mentre dura la lo
catione, la terza parte di quello, che de
ue pagare per conto del fitto.

La qual terza parte si ritenerà ogni an
no, sin tanto ch'egli si rimborsi, di tutto
quello, che vi harà speso.

Ma se si faranno fatte qualche spese
per tihèti à vso necessario, siano di qual
si voglia somma, all'hora per simili spe
se il conduttore nel medemo modo si ri
tenga ogni anno la terza parte.

E se quella terza parte non sarà bastan
te per ricuperare le spese necessariamen
te fatte, non si leui il conduttore dal pos
sesso de' beni, ancor che sia finito il ter
mine della locatione, sino à tanto che re
sti sodisfatto: ma sia in potestà & arbi
trio del Rettore della Chiesa, ò proued
endo di danari altrove, ò in qual si vo
glia altro modo ricuperare detti beni
da esso conduttore; ouero, consentendo
ui il Vescouo, di nouo fermar seco l'af
fitto de' li medemi beni, e questo alme
no

no per tanti anni, che ritenendosi ogni anno almeno la terza parte, di quanto deve pagare per conto dell'affitto, venga a ricuperare tutto quello che harà speso, auanti che finisca il termine d'esso affitto.

Ma se quelli, che haueranno pigliato li beni ad affitto con tali conditioni, nõ si riteneranno ogni anno la derta terza parte; non possino con ragione alcuna ricercarli nè dalla Chiesa, nè dal Rettore che in essa succederà; ma s'imputi à colpa loro.

Ancora in quelle locationi, che già son state fatte dalli Rettori con tal conditione, che quelli quali prendono ad affitto, bonifichino le possessioni, e per vigore e ragione di tal patto, gli edificij sono stati restaurati e riparati, ouero per l'addietro si miglioraranno con spese del conduttore; di queste spese che harà fatto, il conduttore se ne rimborsi nel modo, che da noi si prescriue cõ questo Decreto: se però non si farà patteggiato, che si paghino in minor termine, che da noi non è determinato.

E se quello che già ha preso ad affitto, & ha fatto miglioramenti nelli beni, nõ vuol ritenersi quella terza parte; ma vuole in vn solo pagamento rimborsar si di tutto quello che di già vi harà speso, depositi quella terza parte, che gli è lecito di ritenersi ogni anno presso persona sicura, acciò si resti con speranza di potere pur vna volta in qualche modo ricuperare essi beni Ecclesiastici.

Ma se il conduttore non harà depositato quella terza parte, ma la harà pagata al Rettore della Chiesa; lo Rettore che succederà, possa ridimandarla da lui; ouero metterla à conto dell'i miglioramenti che sono fatti.

E il Rettore, quale temerariamente harà riceuuta questa terza parte sia punito ogni anno della metà de i frutti, che gli puiene da esso beneficio Ecclesiastico.

In oltre, se vi saranno alcuni crediti per spese fatte in qual si voglia possessioni Ecclesiastiche, quali possessioni nõ siano possedute da loro, ma dal Rettore, per qualunque ragione si sia, acciò quelli non restino più lungamente hipotecate (ilche ralthor è auenuto cõ vna cer-

ta mutua collusione) in questo medesimo fatto procuri il Vescouo, che con il medesimo annuo pagamento della terza parte, etiam con sequestrare i frutti, ò in qualunque altro modo, siano rimborsati delle spese fatte.

Sia però in potere del Vescouo in tutte queste cose, se alcuna volta occorrerà, ò per la povertà del beneficio, ò per altra giusta cagione gli paia che si paghi ò ritenghi qualche cosa meno di quella terza parte, di concedere ciò in scriptis à suo beneplacito.

Et acciò che questo decreto venga à notizia d'ogn'vno; tutti & ciascuno Parochiani della Città & diocesi, il primo giorno di Festa dopò che essi l'haranno riceuuto, lo leggeranno & recitaranno nelle loro Chiese publicamente & nella maggior frequenza del popolo, in questa forma volgare, fatta con auctorità nostra.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, sopra gli miglioramenti che si fanno dalli Ecclesiastici in essi beni: qual si publicherà ogn'anno la seconda Domenica di Maggio.

QVelli che dopò questo Decreto pigliaranno ad affitto beni di Chiesa à certo tẽpo, cõ patto di poter far miglioramenti, & che le sia restituito poi quanto haueranno speso in farli, nõ possino in qualche sorte di beni, spẽdere per sola vtilità d'essi beni più di quello che ritenendo ogn'anno la terza parte di quanto debbono pagare di fitto ogn'anno; siano in capo della sua locatione integramente sodisfatti, & rimborsati, si come facendo spese, & miglioramenti necessarij in detti beni, doueranno ritenere parimente la istessa terza parte, se però il Conduttore, & locatore non fossero conuenuti, che si rimborsasse in più breue tempo.

Et venendosi al fine della locatione, & non si essendo il Conduttore pienamente rimborsato di quanto ha speso con la terza parte, che hauerà ritenuta ogn'anno, essendo per altra via sodisfatto dal

Retto-